



L'anno duemilaundici, addì **12 aprile** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 24834 del 7 aprile 2011, il cui ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 25707 del 11 aprile 2011, nell'Aula Organi Collegiali, si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Attilio Celant, prof. Mario Caravale, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Gianluigi Rossi, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio, prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof. Fabrizio Orlandi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo (entra alle ore 16.25), prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza (entra alle ore 16.40), sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.40), sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, sig. Vito Trinchieri, sig. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, dott. Giuseppe Alessio Messano, dott. Francesco Mellace e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini e prof. Giancarlo Ruocco.

Assenti giustificati: prof.ssa Emma Baumgartner.

Assenti: prof. Francesco Quaglia e l'arch. Barberio.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

12 APR 2011

CONVENZIONE QUADRO TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E L'OSPEDALE DI INSEGNAMENTO LE BON SAMARITAIN (CIAD)

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione, acquisite le osservazioni di competenza dalle Ripartizioni II - Personale, IV - Studenti e IX - Relazioni internazionali.

E' pervenuto uno schema di convenzione quadro (allegato quale parte integrante) tra la nostra Università e l'Ospedale di Insegnamento Le Bon Samaritain (CIAD).

L'Ospedale è stato fondato sotto l'egida e la responsabilità giuridica dell'Association Tchadienne Communauté pour le Progres (ATCP) con i fondi della Cooperazione Francese (Département des Hautes de Seine - Paris - ligne: Coopération 92), della Fondazione Italo Monzino di Milano per l'impiantistica e con interventi privati di sostenitori italiani, svizzeri e spagnoli.

Le Bon Samaritain è organizzato come un Ospedale di Insegnamento, messo a disposizione della Facoltà Medica e della Scuola Infermieri dell'Università di N'Djamena. E' una struttura di 180 letti, divisi fra i reparti di Accettazione, Medicina, Chirurgia, Ginecologia ed Ostetricia e Pediatria. Attualmente Le Bon Samaritain può contare su due sale operatorie, un laboratorio, una radiologia ed una farmacia attrezzata per la produzione *in loco* dei farmaci più comuni e necessari.

L'accordo prevede, tra l'altro, la mobilità del personale medico specializzato (docenti, ricercatori e personale infermieristico, ad esclusione degli specializzandi di area medica) di entrambe le parti al fine di svolgere attività di formazione professionale, oltre che di ricerca.

La presente convenzione persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione tra le parti, sia di carattere didattico che di ricerca, e potrà riguardare iniziative pianificate e condotte in tema di:

- a) Formazione professionale;
- b) Organizzazione di eventi scientifico-divulgativi;
- c) Ricerca scientifica;
- d) Supporto tecnico scientifico.

All'espletamento delle attività sopra descritte le Parti provvederanno mediante la sottoscrizione di specifici atti esecutivi che, preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti, dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;

UFFICIO VALORIZZAZIONE RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE

Settore
Ricerca Scientifica
e Innovazione

24



- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;

Nell'ambito delle attività previste dalla convenzione in argomento le Parti potranno concordare, sempre con la sottoscrizione di specifiche convenzioni attuative, l'erogazione di fondi che Le Bon Samaritain destinerà al finanziamento di borse di studio o progetti di ricerca in favore di studenti universitari, laureati e dottorandi.

Potranno, inoltre, essere attivate iniziative di tirocinio che, in attuazione della normativa vigente, saranno disciplinate con la sottoscrizione di specifici progetti formativi concordati tra le Parti.

In nessun caso le attività di borse di studio, tirocinio, stage e borse di dottorato potranno dar luogo a rapporti di lavoro.

L'Università indica quale referente e responsabile della presente convenzione il Rettore o suo delegato, l'Associazione il Presidente o suo delegato.

Verrà istituito, inoltre, un apposito Comitato di Coordinamento composto per l'Università dal Rettore o suo delegato e dal Direttore Generale o suo delegato e, per l'Associazione, dal Vice Presidente Vicario o suo delegato e dal Segretario Generale o suo delegato.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte con precisa menzione della collaborazione oggetto dell'accordo e previo assenso dell'altra Parte.

La convenzione in argomento avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla sua sottoscrizione. Al termine le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all'istanza espressa di rinnovo dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Allegato parte integrante:

Convenzione Quadro

12 APR. 2013

UFFICIO DI RICERCA E INNOVAZIONE

SACRILEGGE
IL PAESE
Della

UW

SO



Senato
Accademico

Seduta del

IL SENATO ACCADEMICO

LETTA

la relazione istruttoria;

ESAMINATO

il testo della convenzione quadro da sottoscrivere con l'Ospedale di Insegnamento Le Bon Samaritain (CIAD);

CONSIDERATA

la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;

CONSIDERATA

la mancanza di oneri diretti e/o indiretti a carico del B.U. derivanti dall'atto in parola;

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare la stipula della convenzione quadro di cui in narrativa.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

16.2



ACCORDO QUADRO

Tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede a Roma in Piazzale Aldo Moro 5 , rappresentata dal Rettore prof. Luigi Frati nato a Siena il 10.04.1943

e

l'Ospedale d'Insegnamento Le Bon Samaritain di N'Djamena (CIAD), di seguito definito LBS con sede a N'Djamena (CIAD), rappresentata dal Presidente Padre Angelo Gherardi nato ail

PREMESSO

- che La Sapienza, nell'ambito della propria operatività, intende attivare particolari professionalità accademico-scientifiche in ambito medico sanitario ed antropologico di particolare interesse tra le Parti;
- che LBS ha realizzato e gestisce varie infrastrutture impiantistiche riguardanti gli ambiti sanitario (policlinico), di ricerca ed accademico (facoltà medica);
- che si rileva di reciproco interesse sviluppare iniziative sinergiche volte ad attivare un rapporto duraturo di collaborazione scientifica;
- che tale accordo non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa tra le parti né comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

Articolo 2

Finalità dell' accordo

Il presente accordo persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione fra le parti, nel quale le attività didattiche e di ricerca svolte dalle strutture dell'Università e le attività di LBS possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente nei settori:

Accademico:

- a) formazione di studenti dei diversi livelli universitari (ad esclusione degli specializzandi di area medica) e di quadri didattico-dirigenziali afferenti presso LBS nei diversi settori medico-chirurgici ed antropologici di particolare interesse ed impatto per il territorio del CIAD, area ad alta priorità geografica (OCSE Least Developed Country - LDC)
- b) scambi di docenti e studenti dei diversi livelli universitari (ad esclusione degli specializzandi di area medica) che favoriscano la divulgazione e lo studio delle problematiche sanitarie dell'area africana e mediterranea.

Ricerca: studi micro-parassitologici ed antropologici sull'area urbana di N'Djamena.



Formazione Sanitaria: strutturazione di Centri Sanitari presso la sede LBS nei settori di identificata criticità, in particolare in campo chirurgico e medico-pediatico; tale selezione è stata effettuata sulla base di dati statistico-epidemiologici e concordata con il Partner.

Articolo 3

Oggetto della collaborazione

La collaborazione, che coinvolgerà le strutture didattiche e scientifiche della Sapienza operanti nei settori di interesse del presente accordo, potrà riguardare iniziative, anche congiuntamente pianificate e condotte in tema di:

- Formazione professionale
- Organizzazione di eventi scientifici
- Ricerca scientifica
- Supporto tecnico scientifico

Tali iniziative saranno definite mediante la stipula di appositi atti esecutivi tra le parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

Gli atti esecutivi dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli atti esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente accordo, le Parti si impegnano ad operare congiuntamente su temi e progetti inerenti attività tecnico-scientifiche e didattiche di volta in volta individuate dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 5.

La collaborazione a livello scientifico riguarderà, a titolo di esempio non esaustivo, la formazione di personale sanitario antropologicamente integrato nella cultura locale e lo sviluppo di un progetto di ricerca sulla diffusione della malaria e di altri microrganismi nel territorio del CIAD.

Articolo 4

Borse di studio, stage e tirocini formativi

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 le Parti potranno concordare, con la sottoscrizione di specifiche convenzioni attuative, l'erogazione di fondi da parte di LBS e delle Istituzioni patrocinatori all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", destinati al finanziamento di borse di studio o progetti di ricerca in favore di studenti dei diversi livelli universitari, laureati e dottorandi che partecipino ad attività e ricerche ritenute di proprio interesse. Tali convenzioni attuative dovranno comunque indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;



- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli atti esecutivi saranno preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

Potranno essere attivati, in favore di laureandi stage e tirocini di formazione ed orientamento, che, in attuazione della normativa vigente, saranno disciplinati da specifiche Convenzioni e successivi Progetti formativi concordati tra le Parti, dai quali dovranno risultare:

- gli obiettivi, le procedure e i termini temporali per conseguire le attività di tirocinio;
- il coordinatore, il responsabile di laboratorio e, ove necessario, altro personale tecnico;
- i tirocinanti interessati;
- le modalità d'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie previste per tali attività.

In nessun caso, la fruizione di borse di studio, tirocinio, stage e borse di dottorato potranno dar luogo a rapporti di lavoro.

Per lo sviluppo di specifici programmi di ricerca e linee di attività le Parti potranno inoltre concordare lo scambio di personale da definire e disciplinare con la sottoscrizione di specifici accordi secondo la normativa vigente ed i regolamenti di Ateneo in materia.

Articolo 5

Coordinamento

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato. LBS indica quale referente e responsabile del presente accordo il Presidente Padre Angelo Gherardi.

Il coordinamento delle attività previste agli artt. 3 e 4 del presente atto è affidato ad un Comitato di Gestione così composto:

- dal Presidente del Comitato nella persona del Rettore di Sapienza
- dal Preside della Facoltà di Medicina e Farmacia della Sapienza
- dal Presidente de LBS

Tale Comitato avrà le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- valutare e proporre ai due Enti contraenti eventuali modifiche del presente accordo;
- individuare e programmare le attività oggetto dell'accordo medesima e concertarne le modalità di attuazione.

Articolo 6

Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, le Parti si impegnano a consentire, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 e sempre attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e finalità istituzionali.

Articolo 7



Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Articolo 8

Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia del personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, sia degli studenti dei diversi livelli universitari che frequenteranno i rispettivi locali e laboratori per lo svolgimento delle diverse attività.

Articolo 9

Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra parte.

Qualora LBS e l'Università intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

Articolo 10

Diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultante dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli articoli 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni sarà oggetto di separato accordo tra le parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.



Articolo 11

Promozione dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 12

Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 13

Durata dell'accordo e rinnovo.

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e ha la durata di 5 anni.

Al termine dell'accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all'istanza espressa di rinnovo dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 13

Clausola Compromissoria

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, redatto in duplice copia, è stipulato nell'interesse dello Stato e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Roma,

Per l'Università degli Studi "La Sapienza"

Il Magnifico Rettore

prof. Luigi Frati

.....

Per l'Ospedale d'Insegnamento Le Bon Samaritain di N'Djamena

Il Presidente

Padre Angelo Gherardi

.....